

## REGIONE ABRUZZO

### LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, n. 11

**Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. (GU n. 17 del 24-4-2010)**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo  
n. 44 del 26 agosto 2009)

Il CONSIGLIO REGIONALE  
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
Promulga

la seguente legge:

Art. 1  
Finalita' ed obiettivi

1. La Regione Abruzzo adotta gli strumenti necessari per la tutela ed il risanamento dell'ambiente e per la tutela della salute e dispone in ordine alla bonifica ed allo smaltimento dell'amianto in attuazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'aminato) ed in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto).

2. Gli obiettivi della presente legge sono:

a) la salvaguardia e la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dalla possibile esposizione a fibre aerodisperse di amianto;

b) la gestione e bonifica di siti, impianti, edifici, mezzi di trasporto e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto o materiali contenenti amianto;

c) la promozione di attivita' finalizzate alla tutela dei rischi per la salute e per l'ambiente dall'amianto e la collaborazione con enti pubblici per la ricerca e la sperimentazione del settore;

d) la promozione di iniziative di educazione, formazione ed informazione, finalizzate ad accrescere la conoscenza sui rischi derivanti dalla presenza di amianto o materiali contenenti amianto ed alla sua corretta gestione.

3. La Giunta regionale, tramite i servizi regionali competenti, coordina tutti gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, con la partecipazione degli enti locali e dei soggetti coinvolti.

Art. 2

Piano regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 257/1992, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore all'ambiente di concerto con l'Assessore alla sanita', previo parere congiunto della 4<sup>a</sup> Commissione e 5<sup>a</sup> Commissione, sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali, istituita con legge

regionale 12 agosto 1998, n 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), approva il «Piano regionale di protezione dall'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto», denominato in seguito PRA.

2. Il PRA e' soggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui alla direttiva 2001/42/CE; la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le procedure ai fini della Valutazione Ambientale Strategica del PRA, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. - Parte II.

3. Per la redazione del PRA, le Direzioni regionali Ambiente e Sanita', si avvalgono di un Comitato tecnico-scientifico interdisciplinare la cui composizione e le finalita' sono fissati con atto della Giunta regionale su proposta dei Servizi competenti dell'Assessorato all'Ambiente ed alla Sanita'.

4. Il PRA e' aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, a seguito di modifiche che dovessero intervenire nella legislazione come conseguenza delle conoscenze acquisite durante l'attuazione dello stesso; per la revisione si applicano le procedure previste per l'approvazione.

5. Il PRA e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) e si armonizza ai sensi dell'art.10 comma 3 della legge n. 257/1992, con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)» e s.m.i.; le disposizioni contenute nel PRA hanno carattere vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati interessati al fattore di rischio derivante dall'amianto.

### Art. 3

#### Campo di applicazione e contenuti del PRA

1. Il PRA prevede disposizioni per:

a) strutture edilizie ad uso civile, commerciale, artigianale agricolo ed industriale, anche non piu' in uso, in cui sono in opera manufatti e materiali, in matrice compatta e friabile, ai quali e stato intenzionalmente aggiunto amianto;

b) attivita' lavorative che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto per i lavoratori;

c) attivita' che contemplano la rilevazione, utilizzazione e la bonifica dell'amianto presente in natura e delle pietre verdi e nelle altre situazioni di cui al decreto ministeriale 14 maggio 1996 «Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lett. f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"».

2. Il PRA definisce le azioni, indica gli strumenti ed individua le risorse per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.

3. Il PRA e' articolato nei seguenti punti:

a) conoscenza complessiva del rischio amianto, attraverso l'effettuazione di:

1) aggiornamento del censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto;

2) aggiornamento della mappatura delle zone del territorio regionale interessate dall'amianto attraverso la loro georeferenziazione;

3) aggiornamento della mappatura dei siti regionali interessati da presenza di pietre verdi;

4) acquisizione, tramite INAIL, dell'elenco delle imprese che corrispondo o hanno corrisposto il premio assicurativo per la voce «silicosi ed asbestosi»;

b) organizzazione presso il Sistema Informativo Regionale

Ambientale dell'ARTA (di seguito denominato SIRA). di un Sistema Informativo Territoriale (di seguito denominato SIT), del quale fanno parte i dati del censimento e della mappatura; con apposita delibera della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' organizzative del SIT, la gestione dei dati e l'accessibilita' degli stessi da parte degli organi di vigilanza;

c) elaborazione di criteri per la valutazione del livello di rischio per la bonifica e individuazione delle prioritaa' per effettuare la medesima che tengano conto della vigente normativa in materia. Detti criteri contengono altresia':

1) indicazione di particolari procedure per la bonifica e lo smaltimento di materiali contenenti amianto;

2) individuazione di procedure per la gestione della microraccolta;

3) indicazioni in ordine alle condizioni di fruibilitaa' di ambienti, rotabili, natanti, aeromobili e parco automezzi bonificati;

4) definizione di misure di protezione dalla presenza naturale di amianto, ivi comprese quelle relative all'importazione di materiale lapideo;

5) indicazione delle modalita' di gestione di amianto o materiali contenenti amianto fino alla loro eliminazione o al termine della loro vita utile;

d) definizione dei criteri di prioritaa' degli interventi di bonifica, nei casi oggetto di finanziamento o cofinanziamento pubblico, da parte del Comitato interdisciplinare tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 3;

e) monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico, nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy, attraverso:

1) la raccolta di dati epidemiologici tramite la competente Direzione Sanita' della Regione Abruzzo;

2) l'elaborazione delle modalita' procedurali della sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex-esposti ed adozione di specifici orientamenti regionali relativi alle problematiche sanitarie connesse con l'esposizione professionale in atto, anche mediante il coordinamento dei servizi di vigilanza con i medici competenti;

3) l'utilizzo dei dati del Registro regionale dei mesoteliomi di cui alla decreto della Giunta regionale n. 1213 del 19 dicembre 2003 sugli effetti neoplastici causati dalla esposizione all'amianto;

4) la raccolta di dati sanitari ed amministrativi da strutture ospedaliere ed INAIL, relativamente alle patologie amianto correlate;

f) definizione di linee di indirizzo e coordinamento delle attivita' delle Aziende USL e dell'ARTA, per uniformare le attivita' di vigilanza e definirne le prioritaa' su tutto il territorio regionale, attraverso l'istituzione di appositi tavoli tecnici da parte delle direzioni regionali competenti. A tal fine deve essere verificata:

1) l'organizzazione e la disponibilitaa' di personale rispetto ai preesistenti carichi di lavoro e la dotazione di mezzi e strumenti delle Aziende USL;

2) la dotazione strumentale e di personale dell'ARTA, cosia' come espressamente indicato dall'Allegato V al decreto ministeriale 14 maggio 1996 e dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994;

g) definizione di criteri per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di smaltimento o recupero e l'individuazione degli impianti per fronteggiare la domanda di smaltimento, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 45/2007;

h) individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle Aziende USL, dell'ARTA e per il rilascio dell'abilitazione ai lavoratori delle imprese che effettuano

l'attivit  di bonifica e di smaltimento dell'amianto;

i) l'applicazione di specifiche ulteriori sanzioni per l'inosservanza di obblighi e divieti previsti dal PRA non individuati dall'art. 15 della legge n. 257/1992 e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza per il luoghi di lavoro);

j) promozione di iniziative di informazione finalizzate alla migliore sensibilizzazione dei cittadini sul problema amianto;

k) definizione dei requisiti di cui devono essere in possesso i responsabili individuati al punto 4 a) del decreto ministeriale 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto).

4. Ai fini dell'attuazione della presente legge, le definizioni di amianto, materiale contenente amianto e rifiuto contenente amianto, sono definite con il PRA.

5. La Giunta regionale trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Commissione consiliare competente, la relazione sullo stato di attuazione del PRA.

#### Art. 4

##### Rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di amianto

1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, possono essere erogati contributi a fondo perduto ai Comuni per la rimozione e lo smaltimento di piccole quantit  di rifiuti contenenti amianto.

2. Con deliberazione della Giunta regionale d'intesa con il Comitato interdisciplinare tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 3, sono approvati i documenti tecnici e le modalit  di attuazione della vigente normativa per le operazioni di cui al comma 1.

3. I Comuni promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dallo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto effettuati in difformit  alla vigente normativa.

4. La Giunta regionale puo' prevedere in attuazione di quanto stabilita' dall'art. 1, comma 1, contributi da erogare anche a soggetti privati, per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto in opera in edifici adibiti a civile abitazione e relative pertinenze e in edifici o impianti adibiti ad attivit  artigianali, industriali, commerciali, agricole.

5. I contributi di cui al comma 4, sono concessi per la realizzazione di interventi di rimozione su manufatti contenenti amianto, alle condizioni indicate dal Comitato interdisciplinare tecnico-scientifico di cui all'art. 4, comma 2.

6. La Giunta regionale puo' adottare, con propria deliberazione, con scadenza di norma annuale, un bando pubblico con il quale vengono stabiliti:

a) i criteri e le priorit  per l'ammissione ai contributi;

b) i termini e le modalit  per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;

c) le modalit  di erogazione dei contributi e la spesa massima ammessa per ogni singolo intervento;

d) dei criteri per la determinazione dell'ammissibilit  dei contributi e i termini del bando pubblico per individuare le ditte ai fini del convenzionamento per l'espletamento del servizio di rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti beneficiari dei contributi;

e) i criteri per l'eventuale revoca dei contributi.

7. I fondi possono essere ripartiti tra i Comuni, singoli o

associati, che abbiano adottato i necessari documenti in conformita' con le modalita' di attuazione di cui al comma 2, per rimuovere piccole quantita' di amianto, fino ad un massimo del 70% della spesa ritenuta ammissibile, secondo quanto stabilito nel bando di cui al comma 6.

8. Resta fermo per i Comuni l'obbligo di provvedere alla bonifica ed all'eventuale ripristino ambientale delle aree oggetto di rimozione di rifiuti, come previsto dalla legge regionale n. 45/2007 e s.m.i.

#### Art. 5 Registri

1. Le Aziende USL territorialmente competenti comunicano, con periodicit  annuale alle Direzioni Regionali Ambiente e Sanita' della Regione Abruzzo, alle Province cd all'ARTA, l'aggiornamento dei registri di cui all'art. 12, comma 5, della legge n. 257/1992.

2. E' delegata alle Aziende USL la raccolta dei dati riguardanti le imprese ed i relativi addetti che svolgono le attivita' di cui all'art. 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. Le imprese di cui al comma 2 trasmettono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL, nel cui territorio sono state svolte le attivita' dell'impresa, la relazione di cui all'art. 9 della legge n. 257/1992; la relazione e' annuale e deve essere trasmessa entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, anche se a tale data siano cessate le attivita' soggette all'obbligo di relazione.

#### Art. 6 Obblighi dei proprietari

1. Al fine di aggiornare il censimento dell'amianto presente sul territorio regionale, i soggetti pubblici ed i privati proprietari, ove non vi abbiano gia' provveduto, sono tenuti a comunicare;

a) al SIT la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto negli edifici, impianti o luoghi, ivi compresi i mezzi di trasporto, nei quali essi siano presenti, fatti salvi gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 12, comma 5, della legge n. 257/1992;

b) all'Azienda USL ed alla Provincia competenti per territorio, la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto nei mezzi di trasporto.

2. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la tipologia ed il grado di dettaglio delle informazioni da fornire con le suddette comunicazioni.

3. La comunicazione al SIT e' condizione necessaria per potersi avvalere delle procedure semplificate e per accedere ai contributi di cui all'art. 4, comma 5.

4. I soggetti di cui al comma 1 proprietari di immobili nei quali e' presente amianto di elevata friabilita' di cui alla Tab. I del decreto ministeriale 6 settembre 1994, devono presentare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Azienda USL territorialmente competente il piano di bonifica di tali materiali.

5. I soggetti di cui al comma 1, proprietari di immobili contenenti amianto o materiale contenente amianto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono adempiere agli obblighi di cui al decreto ministeriale 6 settembre 1994.

Art. 7  
Organismi di controllo

1. Con l'obiettivo di sovrintendere e monitorare la realizzazione delle azioni previste dal PRA, la Giunta regionale si avvale dei seguenti soggetti:

a) Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL, cui sono affidati compiti di vigilanza negli ambienti di vita e di lavoro;

b) ARTA, Centro Regionale di Riferimento Amianto, cui e' assegnato il compito di supporto tecnico-analitico;

c) Province cui sono assegnati compiti di verifica della gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Art. 8  
Sorveglianza epidemiologica

1. Con deliberazione di Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Sanita' d'intesa con l'Assessore all'Ambiente, e' istituito un Gruppo di coordinamento che esamina l'andamento epidemiologico dei tumori patognomici o strettamente correlati con l'esposizione all'amianto.

2. Il Gruppo di coordinamento agisce anche in collegamento con gli enti centrali «Istituto Superiore di Sanita' (ISSI) e Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL)» e, sulla base dei dati esaminati, formula proposte di intervento, da valutare al fini della programmazione delle attivita' di controllo.

Art. 9  
Abrogazione di norme regionali

1. E' abrogata la legge regionale 30 agosto 1996, n. 75 (Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto), pubblicata sul BURA n. 30 speciale del 10 settembre 1996.

Art. 10  
Norma finanziaria

1. Per le finalita' di cui agli artt. 3 e 4, la Giunta regionale programma annualmente l'impiego delle risorse degli interventi di cui alla presente legge, nei limiti dello stanziamento del capitolo di spesa U.P.B. 05.02.010 292210, fatta salva la quota destinata alle Province ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e della legge regionale 16 giugno 2006, n. 17.

Art. 11  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo (BURA).

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 4 agosto 2009

CHIODI